

240.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	9370	Nomine ministeriali (Comunicazione)	9369
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (Trasmissione di documento)	9369	Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documento)	9368
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	9368	Proposta di legge n. 4054 (Articoli)	9361
Corte dei conti (Trasmissione di documento)	9368	Proposte di legge:	
Disegni di legge (Trasmissioni dal Senato) .	9366	(Adesione di deputati)	9367
Disegno di legge S. 2258 (approvato dal Senato) n. 3821 (Articoli)	9357	(Annunzio)	9365
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	9369	(Ritiro)	9367
Missioni vevoli nella seduta del 31 luglio 1997	9365	(Trasmissione dal Senato)	9366
		Proposte di modificazione del regolamento (Doc. II, nn. 8 e allegato, 15, 17 e allegato, 20, 26) (Proposte di principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta)	9343
		Richiesta ministeriale di parere parlamentare	9369
		Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	9370

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

*PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DEL
REGOLAMENTO (AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI
UN GRUPPO COMPOSTO DA DEPUTATI APPARTENENTI A
MINORANZE LINGUISTICHE RICONOSCIUTE DALLA LEGGE)
(DOC. II, N. 8 E ALLEGATO);*

*PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 48-BIS DEL
REGOLAMENTO (SANZIONI PER ASSENZA DAI LAVORI PAR-
LAMENTARI) (DOC. II, N. 15);*

*PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 135-BIS,
135-TER, 138-BIS E 139-BIS DEL REGOLAMENTO (INTER-
ROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA; INTERPELLANZE UR-
GENTI; AMMISSIBILITÀ DEGLI ATTI DI SINDACATO ISPET-
TIVO) (DOC. II, N. 17 E ALLEGATO);*

*PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 13, 14, 15,
15-BIS, 24, 83, 85, 96-BIS, 116, 18-BIS, 119 E 125 DEL
REGOLAMENTO (COSTITUZIONE DI COMPONENTI POLITI-
CHE NEL GRUPPO MISTO) (DOC. II N. 20);*

*PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 16-BIS, 23,
24, 25, 25-BIS, 40, 44, 69, 79, 81, 83, 85-BIS, 86, 87, 94, 96-BIS
E 154 DEL REGOLAMENTO (RIORGANIZZAZIONE DEL PRO-
CEDIMENTO LEGISLATIVO E STRUMENTI PER MIGLIORARE
LA QUALITÀ DELLE LEGGI) (DOC. II N. 26).*

PAGINA BIANCA

**PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI
DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE
DEL TESTO DELLA GIUNTA**

(Doc. II, n. 8, 15, 17, 20 e 26)

TESTO A RAFFRONTO

**PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI
DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE
DEL TESTO DELLA GIUNTA**

(Doc. II, n. 8)

Articolo 14 del regolamento: autorizzazione alla costituzione di un gruppo composto da deputati appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

ART. 14.

Sostituire il comma 2 dell'articolo 14, prevedendo che l'Ufficio di Presidenza possa autorizzare la costituzione di un gruppo avente meno di venti iscritti, purché esso rappresenti un partito o movimento politico organizzato nel Paese, che abbia presentato con il medesimo contrassegno, anche congiuntamente con altri, liste di candidati, e abbia ottenuto almeno trecentomila voti di lista validi e almeno un eletto nei collegi uninominali.

(Proposta n. 3).

Tassone.

ALTRI PRINCIPI

In alternativa alla modifica riferita all'articolo 14, per la medesima finalità, accentuare negli articoli 15, 24, 83, 85, 96-bis, 116, 118-bis, 119, 125, la speciale disciplina prevista per il Gruppo misto in modo da attribuire autonoma rilevanza, in particolare, alla componente delle minoranze linguistiche del gruppo misto. A tal fine, prevedere in particolare:

l'applicazione, in favore della componente delle minoranze linguistiche del gruppo misto, del disposto dell'articolo 5, comma 4;

la facoltà del Presidente della Camera di invitare un rappresentante della componente delle minoranze linguistiche del Gruppo misto alle riunioni della Conferenza dei presidenti di Gruppo;

la riserva, alla medesima componente, di una quota proporzionale di tempo, nei casi di discussione limitata ad un rappresentante per ciascun gruppo o di discussione contingentata;

la dotazione di locali, attrezzature e contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni e la consistenza numerica della componente;

la costituzione degli organi direttivi del gruppo misto in modo da rispecchiare le varie componenti e, in particolare, la componente delle minoranze linguistiche;

l'assunzione delle deliberazioni da parte degli organi direttivi del gruppo misto in modo da tenere conto, in particolare, della consistenza numerica della componente delle minoranze linguistiche.

(Proposta n. 4).

Calderisi, Deodato.

In alternativa, alle modifiche riferite all'articolo 14, per la medesima finalità, accentuare all'articolo 15, comma 2, la speciale disciplina prevista per il gruppo misto in modo da attribuire autonoma rilevanza alle diverse componenti e in particolare a quella delle minoranze linguistiche.

(Proposta n. 1).

Armaroli, Tassone.

PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA

(Doc. II, n. 15)

Articolo 48-*bis* del regolamento: sanzioni per assenza dai lavori parlamentari.

ART. 48-*bis*.

All'articolo 48-*bis*, comma 2, stabilire che la presenza dei deputati possa essere accertata anche sulla base degli atti parlamentari, dai quali risulti che essi abbiano preso la parola in una delle varie sedi parlamentari.

(Proposta n. 1).

Armaroli, Selva, Anedda.

Prevedere una norma aggiuntiva che fissi nel periodo 1° gennaio 1998 - 31 gennaio 1999 la vigenza delle nuove norme, salvo che la Camera non le confermi, nella loro globalità, senza discussione, con una nuova votazione da effettuarsi nel gennaio del 1999.

(Proposta n. 2).

Liotta.

PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA

(Doc. II, n. 17)

Articolo 135-*bis*, 135-*ter*, 138-*bis* e 139-*bis* del regolamento: interrogazioni a risposta immediata; interpellanze urgenti; ammissibilità degli atti di sindacato ispettivo.

ART. 135-*bis*.

Riformulare l'articolo 135-*bis* prevedendo che lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, con la partecipazione del Presidente o del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, abbia luogo, di norma, una volta ogni due settimane.

(Proposta n. 6).

Guerra, Campatelli.

Riformulare l'articolo 135-*bis*, sostituendo, al comma 2, le parole: "il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei ministri" con le parole: "il Governo" ed operando, di conseguenza, la medesima sostituzione al successivo comma 4.

Qualora la suddetta proposta non fosse accolta, sostituire, al comma 1, le parole: "alla settimana, di norma il mercoledì" con le seguenti: "al mese".

(Proposta n. 3).

Mattarella.

Riformulare l'articolo 135-*bis* prevedendo che, nell'ambito di ciascun calendario trisettimanale, alle interrogazioni a risposta immediata rispondano per due settimane il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e per una settimana i ministri competenti.

(Proposta n. 8).

I relatori.

Riformulare il comma 4 dell'articolo 135-*bis* prevedendo che il presentatore di ciascuna interrogazione abbia facoltà di illustrarla per non più di due minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei ministri ovvero il ministro competente per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare per non più di un minuto.

(Proposta n. 1).

Boccia.

Riformulare il comma 5 dell'articolo 135-*bis* prevedendo che, oltre alla trasmissione televisiva, possa venire disposta la trasmissione radiofonica dello svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

(Proposta n. 1).

Boccia.

ART. 135-*ter*.

Riformulare il comma 5 dell'articolo 135-*ter*, prevedendo altresì che il Presidente della Commissione, in casi di particolare rilevanza sociale, previa autorizzazione del Presidente della Camera, possa disporre la trasmissione televisiva e radiofonica delle interrogazioni a risposta immediata in Commissione.

(Proposta n. 1).

Boccia.

ART. 138-*bis*.

Riformulare il testo sopprimendo gli articoli 138-*bis* e 139-*bis* in quanto fortemente limitativi delle attività di sindacato ispettivo dei singoli Gruppi.

In particolare l'articolo 139-*bis* assegna al Presidente un potere discrezionale eccessivo nella valutazione preventiva degli articoli.

(Proposta n. 5).

Comino, Lembo, Fontanini, Cavaliere, Fontan, Stucchi.

Riformulare l'articolo 138-*bis* prevedendo che la presentazione di interpellanze urgenti sia consentita ai soli presidenti dei Gruppi parlamentari.

(Proposta n. 7).

Risari.

Riformulare il comma 1 dell'articolo 138-*bis* prevedendo che le interpellanze urgenti ivi previste possano essere presentate solo dai presidenti di Gruppo, che indicano il deputato chiamato ad illustrarle.

(Proposta n. 1).

Boccia.

Riformulare l'articolo 138-*bis*, disciplinando le modalità di presentazione delle interpellanze urgenti da parte di trenta deputati in modo da consentire l'utilizzazione dello strumento da parte del maggior numero possibile di deputati.

(Proposta n. 8).

I relatori.

ALTRI PRINCIPI

Prevedere una norma aggiuntiva che fissi nel periodo 1° gennaio 1998-31 gennaio 1999 la vigenza della nuove norme, salvo che la Camera non le confermi, nella loro globalità, senza discussione, con una nuova votazione da effettuarsi nel gennaio del 1999.

(Proposta n. 4).

Liotta.

**PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI
DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE
DEL TESTO DELLA GIUNTA**

(Doc. II, n. 20)

Articoli 13, 14, 15, 15-bis, 24, 83, 85, 96-bis, 116, 118-bis, 119, 125: costituzione di componenti politiche nel Gruppo misto.

ART. 13.

All'articolo 13, prevedere che il Presidente possa invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti del Gruppo misto alle quali appartengono almeno sette deputati.

(Proposta n. 3).

Teresio Delfino, Sanza.

Riformulare l'articolo 13, prevedendo che il Presidente del Gruppo misto deve comunque rappresentare le esigenze di tutte le componenti del Gruppo.

(Proposta n. 4).

Piscitello, Danieli, Scozzari.

ART. 14.

Modificare l'articolo 14 e, conseguentemente, gli altri articoli della proposta di modificazione al Regolamento, prevedendo che il Gruppo misto sia articolato, oltre che nella componente delle minoranze linguistiche, in due componenti alle quali i deputati del Gruppo possano aderire liberamente sulla base del voto espresso nella votazione sulla mozione di fiducia al Governo o comunque sulla base del proprio orientamento politico, lasciando inalterata la vigente disciplina per i deputati che ritengono di non aderire né all'una né all'altra componente.

(Proposta n. 1).

Calderisi, Deodato.

All'articolo 14, comma 4, prevedere che i deputati appartenenti al Gruppo misto possano chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso a condizione che ciascuna componente consista di almeno sette deputati.

(Proposta n. 3).

Teresio Delfino, Sanza.

Riformulare il comma 8 dell'articolo 24, sopprimendo il secondo periodo, in quanto la materia risulta disciplinata dalla proposta di modificazione al Regolamento doc. II, n. 26 (Riorganizzazione del procedimento legislativo e strumenti per migliorare la qualità delle leggi).

(Proposta n. 5).

I relatori.

Sopprimere la modifica al comma 3 dell'articolo 96-bis, in quanto la proposta di modificazione al Regolamento doc. II, n. 26 (Riorganizzazione del procedimento legislativo e strumenti per migliorare la qualità delle leggi) prevede la soppressione del suddetto comma.

(Proposta n. 5).

I relatori.

ALTRI PRINCIPI

All'articolo 135-bis, al comma 2, prevedere che un deputato per ciascun gruppo, e per ogni componente del Gruppo misto, possa presentare una interrogazione, per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.

(Proposta n. 3).

Teresio Delfino, Sanza.

Prevedere una norma aggiuntiva che fissi nel periodo 1° gennaio 1998-31 gennaio 1999 la vigenza delle nuove norme, salvo che la Camera non le confermi, nella loro globalità, senza discussione, con una nuova votazione da effettuarsi nel gennaio del 1999.

(Proposta n. 2).

Liotta.

PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA

(Doc. II, n. 26)

Articoli 16-*bis*, 23, 24, 25-*bis*, 40, 44, 69, 79, 81, 83, 85-*bis*, 86, 87, 94, 96-*bis*, e 154 del regolamento: riorganizzazione del procedimento legislativo e strumenti per migliorare la qualità delle leggi.

ART. 16-*bis*.

L'istituzione del Comitato per la legislazione, previsto dall'articolo 16-*bis*, deve innanzitutto rappresentare una garanzia per i Gruppi di opposizione, come inizialmente considerato nell'ambito della Giunta.

Pertanto sarebbe opportuno ritornare alle posizioni di partenza e rafforzarne i poteri, in modo che l'attività di interdizione e di controllo di tale organismo si traduca in provvedimenti incisivi. Infatti, se il Comitato fosse solo consultivo e i suoi pareri non fossero vincolanti, la sua valenza si esaurirebbe nel tempo e i pareri stessi diventerebbero di mera prassi.

Pertanto si propone di introdurre nella disciplina relativa alcuni criteri:

che i componenti siano riportati al numero di sei e scelti tra i Gruppi maggiormente rappresentativi (sempre garantendo la rappresentanza paritetica di maggioranza e opposizioni);

che venga reintrodotta la designazione dei membri supplenti, i quali possano comunque partecipare alle sedute del Comitato senza diritto di voto e sostituiscano i componenti effettivi in caso di assenza o di impedimento, ovvero quando questi ultimi facciano parte della Commissione alla quale è destinato il parere del Comitato;

che sia modificato il metodo di scelta dei membri del Comitato, i quali non devono essere designati dal Presidente della Camera ma su indicazione del Gruppo parlamentare di appartenenza; anche per la designazione dei membri supplenti, sarà sempre il Gruppo a provvedere alla relativa sostituzione;

che la presidenza sia affidata a un membro rappresentante un Gruppo di opposizione, considerato che si tratta di un organo istituito come sostegno delle minoranze;

che venga specificato che, per i poteri del presidente del Comitato, si rinvia ai poteri riservati ai presidenti di Giunta e Commissioni;

che venga stabilito che i pareri resi dal Comitato siano vincolanti.

(Proposta n. 39).

Comino, Lembo, Fontanini, Cavaliere, Fontan, Stucchi.

Riformulare l'articolo 16-*bis* escludendo, al comma 1, che i componenti del Comitato debbano essere necessariamente scelti fra i componenti della Giunta per il regolamento (*in accoglimento delle proposte Boccia n. 22 e Cananzi n. 23*);

prevedendo, al comma 3, che il parere del Comitato sia espresso nei termini ordinariamente previsti per l'attività consultiva;

chiarendo, attraverso un coordinamento tra i commi 3 e 4, che il parere del Comitato è reso soltanto se esplicitamente richiesto (*in accoglimento della proposta Guerra n. 47*);

elevando, al comma 4, il *quorum* per la formulazione della richiesta del parere del

Comitato ad un quinto dei componenti della Commissione (*in parziale accoglimento della proposta Cananzi n. 23*);

inserendo la previsione che per i lavori del Comitato siano apprestate forme di pubblicità, secondo le vigenti norme regolamentari (*in parziale accoglimento della proposta Carmelo Carrara ed altri n. 17*);

prevedendo la possibilità di riunioni congiunte con la Giunta per il regolamento, ove ne sorga la necessità.

(Proposta n. 51).

I relatori.

All'articolo 16-bis, comma 1, prevedere che il Presidente della Camera, su un particolare provvedimento, possa nominare un Comitato *ad hoc*.

(Proposta n. 3).

Fragalà.

ART. 23.

Si propone che l'approvazione del programma di cui all'articolo 23, comma 6, e la predisposizione del calendario di cui all'articolo 24, comma 2, avvengano con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti della Camera.

(Proposta n. 40).

Lembo, Comino, Fontanini, Cavaliere, Fontan, Stucchi.

ART. 24.

Riformulare l'articolo 24 prevedendo che le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti ivi previste siano computate in via tendenziale e all'atto della programmazione (*in accoglimento delle proposte Mattarella n. 18 e Signorino e Campatelli n. 48*);

elevando alla metà, al comma 3, la quota di tempo che può essere destinata

all'esame dei disegni di legge di conversione (*in accoglimento delle proposte Mattarella n. 18 e Campatelli e Signorino n. 26*);

escludendo, al comma 4, i progetti di legge già approvati dalla Camera dal novero dei provvedimenti di cui non si tiene conto ai fini del calcolo delle quote di tempi e di argomenti previste dal comma 3 (*in accoglimento della proposta Berruti n. 31*).

(Proposta n. 51).

I relatori.

Quanto al calendario dei lavori di cui al comma 3 dell'articolo 24, si ritiene più opportuno che il Presidente inserisca le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un terzo degli argomenti da trattare e senza fare riferimento al tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato.

(Proposta n. 40).

Lembo, Comino, Fontanini, Cavaliere, Fontan, Stucchi.

All'articolo 24, comma 3, prevedere che ai Gruppi d'opposizione sia riservato, nel calendario predisposto dal Presidente un quarto anziché un quinto degli argomenti o del tempo.

(Proposta n. 4).

Lo Presti.

Inoltre, si propone di riformulare il comma 5 dell'articolo 24, in modo che risulti ben chiaro che, oltre alla determinazione precisa dei giorni destinati alla discussione e di quelli in cui l'Assemblea procederà a votazioni, queste ultime avvengano subito dopo la discussione del provvedimento cui si riferiscono.

(Proposta n. 40).

Lembo, Comino, Fontanini, Cavaliere, Fontan, Stucchi.

All'articolo 24, comma 5, prevedere che l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: « Di norma le votazioni seguono immediatamente le relative discussioni ».

(Proposta n. 5).

Bono.

Al comma 7 dell'articolo 24, si propone che vengano esclusi dal computo del tempo riservato ai Gruppi per le diverse fasi di esame i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento dei richiami al regolamento e delle operazioni materiali di voto.

(Proposta n. 40).

Lembo, Comino, Fontanini, Cavaliere, Fontan, Stucchi.

Riformulare l'articolo 24, comma 7, ultimo periodo, determinando con certezza la quantità di tempo riservata ai deputati per interventi a titolo personale. Tale tempo deve essere garantito anche per i disegni di legge di iniziativa del Governo.

(Proposta n. 50).

Pecoraro Scanio.

Riformulare l'articolo 24 riducendo tendenzialmente alla metà i termini per gli interventi fissati dal regolamento, quando si proceda al contingentamento dei tempi.

(Proposta n. 1).

Bicocchi.

Infine, al comma 12 dell'articolo 24, si propone che venga esclusa, a meno che non vi sia la deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, l'applicabilità delle disposizioni previste dai precedenti commi ai progetti di legge costituzionale e ai progetti di legge vertenti anche solo parzial-

mente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1 (escludendo così la possibilità che le disposizioni dei commi 7 e 8 si applichino anche nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario).

(Proposta n. 40).

Lembo, Comino, Fontanini, Cavaliere, Fontan, Stucchi.

Riformulare l'articolo 24 nel senso di escludere completamente dal contingentamento dei tempi i progetti di legge costituzionale e quelli sulle materie di cui all'articolo 49, comma 1.

(Proposta n. 1).

Bicocchi.

ART. 69.

All'articolo 69, comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

(Proposta n. 6).

Bocchino.

All'articolo 69, comma 2, qualora per la dichiarazione d'urgenza non si raggiunga la maggioranza di quattro quinti nella Conferenza dei presidenti di Gruppo, si propone che la questione venga comunque sottoposta all'Assemblea, senza che sia sottoposta al vaglio del Presidente della Camera.

(Proposta n. 41).

Fontanini, Comino, Lembo, Cavaliere, Fontan, Stucchi.

Riformulare l'articolo 69 prevedendo:

a) che — qualora nell'ambito della Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la prevista maggioranza dei tre quarti — la deliberazione sull'urgenza

debba essere sottoposta all'Assemblea purché riguardi progetti di legge inseriti nel programma dei lavori;

b) che l'Assemblea deliberi al riguardo a maggioranza semplice con votazione nominale (*in accoglimento della proposta Mattarella n. 18*);

c) che in ciascun programma dei lavori dell'Assemblea non possano essere inseriti più di cinque progetti di legge dichiarati urgenti, se il programma è trimestrale, e più di tre, se il programma è bimestrale;

d) che non possa essere dichiarata l'urgenza relativamente ai progetti di legge costituzionale e ai progetti di legge — menzionati nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo — ai quali non venga applicata la nuova disciplina sul contingentamento dei tempi in ragione della loro eccezionale rilevanza politica, sociale o economica.

(Proposta n. 51).

I relatori.

ART. 79.

Riformulare l'articolo 79 prevedendo, al comma 1, che i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti siano stabiliti, di norma, dopo la scelta del testo base (*in accoglimento della proposta Deodato n. 32*);

sostituendo, al comma 4, la dettagliata elencazione dei profili che debbono essere presi in considerazione nel corso dell'istruttoria con una indicazione più accorpata e sintetica (*in parziale accoglimento della proposta Mattarella n. 18*);

prevedendo inoltre, al comma 6, che il termine entro il quale il Governo deve comunicare i dati e le informazioni richiestigli in relazione ad un progetto di legge sia fissato dopo aver sentito al riguardo il Governo medesimo (*in accoglimento della proposta Mattarella n. 18*);

prevedendo altresì, al comma 10, che per ogni articolo siano posti in votazione,

di norma, almeno due emendamenti per ciascun gruppo (*in accoglimento delle proposte Deodato n. 32 e Armaroli n. 8*);

prevedendo infine, al comma 11, l'opportunità di indicare espressamente le norme oggetto di abrogazione (*in parziale accoglimento della proposta Bicocchi n. 1*).

(Proposta n. 51).

I relatori.

Riformulare l'articolo 79, comma 4, nel senso di prevedere la costituzione di un apposito Servizio della Camera incaricato di fornire elementi in ordine alla valutazione degli oneri e dei costi e benefici, di cui alla lettera i).

(Proposta n. 1).

Bicocchi.

Riformulare l'articolo 79, comma 4, nel senso di introdurre l'obbligo di indicazione espressa delle leggi o norme abrogate, in conseguenza della nuova normativa.

(Proposta n. 1).

Bicocchi.

All'articolo 79, comma 6, ultimo periodo, specificare che il divieto di procedere alle deliberazioni conclusive su ciascun articolo si applica all'esame dei progetti di legge presentati unicamente dal Governo e dalla maggioranza, e comunque non a quelli dei Gruppi di opposizione.

(Proposta n. 7).

Porcu.

All'articolo 79, comma 12, specificare che ciascuna relazione di minoranza può, e non deve, recare un testo alternativo a quello della Commissione.

(Proposta n. 9).

Anedda.

ART. 81.

Riformulare l'articolo 81 specificando, al comma 1, che il termine di due mesi vale per la presentazione della relazione sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea (*in accoglimento della proposta Frattini n. 36*).

(Proposta n. 51).

I relatori.

ART. 83.

Riformulare l'articolo 83, comma *1-bis*, nel senso di prevedere che i relatori possano chiedere al Governo di dichiarare quali soluzioni esso ritenga preferibili fra quelle contenute nel testo presentato dalla Commissione e nelle proposte alternative eventualmente allegate alle relazioni di minoranza, illustrandone i motivi.

(Proposta n. 21).

Contento.

ART. 84.

Sopprimere l'articolo 84 (*in accoglimento della proposta Mattarella n. 18*).

(Proposta n. 51).

I relatori.

ART. 85.

Considerata la generalizzazione del contingentamento dei tempi, riformulare l'articolo 85, comma 8, e conseguentemente l'articolo 85-*bis*, sopprimendo il potere, attribuito al Presidente, di modificare l'ordine delle votazioni quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.

(Proposta n. 45).

Rizzi, Chiappori.

ART. 85-*bis*.

Riformulare l'articolo 85-*bis* prevedendo che, qualora si proceda a votazioni riassuntive o per principi in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, il numero di emendamenti presentati dai deputati appartenenti a ciascun Gruppo di cui è comunque garantita la votazione sia calcolato con riferimento all'intero progetto di legge, nella misura media, per ciascun articolo, di un decimo dei componenti del Gruppo per i progetti di legge ordinari e di un quinto per i decreti-legge e per i relativi disegni di legge di conversione, qualora il Gruppo stesso segnali tali emendamenti prima dell'inizio delle votazioni (*in accoglimento della proposta Becchetti n. 35*);

escludendo l'applicazione dell'articolo 85, comma 8, ultimo periodo, per i progetti di legge costituzionale e per quelli — indicati nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo — ai quali non venga applicata la nuova disciplina sul contingentamento dei tempi in ragione della loro eccezionale rilevanza politica, sociale o economica (*in parziale accoglimento della proposta Diliberto n. 27*).

(Proposta n. 51).

I relatori.

Riformulare l'articolo 85-*bis*, prevedendo che, qualora si proceda a votazioni riassuntive e per principi, la discussione e la votazione comunque garantita avvenga su un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti presentati dai deputati appartenenti a ciascun Gruppo e che siano indicati dal Gruppo stesso (mantenendo il limite minimo pari a un quinto del numero dei componenti del Gruppo).

(Proposta n. 42).

Cavaliere, Comino, Lembo, Fontanini, Fontan, Stucchi.

ART. 86.

All'articolo 86, comma 1, mantenere il testo vigente del regolamento.

(Proposta n. 10).

Selva.

Si propone, all'articolo 86, di ampliare anziché ridurre la possibilità di presentare emendamenti in Assemblea, per non limitare ulteriormente gli strumenti di critica conferiti alle minoranze.

(Proposta n. 46).

Chiappori, Rizzi.

Riguardo alla previsione dei limiti alla presentazione di emendamenti in Assemblea, riformulare il comma 1, e di conseguenza il comma 5, dell'articolo 86, in modo tale che comunque possano essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, oltre a quelli respinti in Commissione, purché entro il giorno precedente l'inizio della discussione degli articoli (eliminando così la forte limitazione che fa riferimento all'ambito degli argomenti già considerati nel testo o agli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione).

(Proposta n. 43).

**Fontan, Cavaliere, Comino,
Lembo, Fontanini, Stucchi.**

Inoltre, si propone che venga riservata anche al relatore di minoranza (oltre che a trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppo) la facoltà di presentare subemendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta e senza limiti di numero (articolo 86, comma 5).

(Proposta n. 43).

**Fontan, Cavaliere, Comino,
Lembo, Fontanini, Stucchi.**

Riformulare l'articolo 86, comma 6, nel senso di prevedere che i relatori possano chiedere al Governo di motivare il parere in rapporto a singoli e specifici emendamenti riferiti all'articolo in discussione o almeno a quelli dei quali il Presidente riconosca la rilevanza.

(Proposta n. 21).

Contento.

All'articolo 86, comma 6, prevedere che il Governo deve comunque rispondere alle questioni poste dai relatori.

(Proposta n. 11).

Giovanni Pace.

ART. 87.

Sopprimere le modificazioni proposte dalla Giunta all'articolo 87.

(Proposta n. 12).

Armani.

ART. 96-bis.

Riguardo al parere del Comitato per la legislazione sui disegni di legge di cui all'articolo 96-bis, riformulare il comma 1, precisando che si tratta di un parere vincolante.

(Proposta n. 44).

Stucchi, Comino, Lembo, Fontanini, Cavaliere, Fontan.

Sempre in riferimento all'articolo 96-bis, si ritiene opportuno sottolineare la modifica apportata riguardo alla verifica della sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza richiamando esplicitamente il comma 2 dell'articolo 69.

(Proposta n. 44).

Stucchi, Comino, Lembo, Fontanini, Cavaliere, Fontan.

All'articolo 96-*bis*, comma 3, prevedere che la questione pregiudiziale possa essere presentata fino al termine della discussione in Assemblea.

(Proposta n. 13).

Cola.

All'articolo 96-*bis*, comma 3, sopprimere il secondo periodo.

(Proposta n. 14).

Antonio Pepe.

ART. 154.

Riformulare l'articolo 154 prevedendo che alla discussione delle proposte di riforma costituzionale previste dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applichi la disciplina vigente in materia di contingentamento, escludendosi pertanto la possibilità di contingentare i tempi fin dal primo calendario quand'anche vi fosse al riguardo unanimità di consensi nell'ambito della Conferenza dei presidenti di gruppo (*in parziale accoglimento della proposta Bicocchi n. 1*);

precisando che le presenti modifiche regolamentari entreranno in vigore il 1° gennaio 1998 (*in accoglimento delle proposte Migliori n. 19 e Guerra n. 47*);

prevedendo che la Giunta presenti una relazione sull'attuazione della riforma entro il 31 gennaio 1999 (*in parziale accoglimento della proposta Liotta n. 38*).

(Proposta n. 51).

I relatori.

Riformulare l'articolo 154 aggiungendo che le presenti modifiche regolamentari entrano in vigore il giorno dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale.

(Proposta n. 20).

Gasparri.

Riformulare l'articolo 154, precisando che la disciplina transitoria ivi prevista si applica fino all'entrata in vigore della riforma costituzionale.

(Proposta n. 21).

Contento.

Riformulare l'articolo 154, aggiungendo una disposizione transitoria che escluda comunque dal contingentamento dei tempi l'esame delle proposte di legge costituzionale formulate dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

(Proposta n. 1).

Bicocchi.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: S. 2258. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA PRESIDENZA DELL'INIZIATIVA CENTRO-EUROPEA (INCE) PER LA SEDE DEL CENTRO DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE DELL'INCE IN TRIESTE, FATTO A VIENNA IL 24 LUGLIO 1996 (APPROVATO DAL SENATO) (3821)

PAGINA BIANCA

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Presidenza dell'Iniziativa Centro-Europea (INCE) per la sede del Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, fatto a Vienna il 24 luglio 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

*PROPOSTA DI LEGGE MARZANO ED ALTRI: PROROGA DEI
TERMINI PREVISTI DALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 3
APRILE 1997, N. 94, IN MATERIA DI RIORDINO DELLE
COMPETENZE DEI MINISTERI DEL TESORO E DEL BI-
LANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (4054)*

PAGINA BIANCA

ARTICOLI DELLA PROPOSTA DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

1. I termini per l'emanazione dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94,

sono prorogati di sessanta giorni. È, altresì, prorogato di sessanta giorni il termine previsto dal comma 4 dell'articolo 7 della stessa legge.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni valevoli
nella seduta del 31 luglio 1997.**

Andreatta, Berlinguer, Berlusconi, Bindi, Boato, Bordon, Burlando, Calzolaio, Armando Cossutta, D'Alema, D'Amico, Dini, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fiddelbo, Maccanico, Mantovani, Marongiu, Mattarella, Mattioli, Nania, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Tatarella, Turco, Urbani, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita, Zacchera.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 30 luglio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MANZIONE: « Disciplina delle associazioni sindacali e dell'efficacia dei contratti collettivi di lavoro » (4064);

COLUCCI ed altri: « Norme in materia di rappresentanza dei lavoratori e rappresentatività sindacale » (4065);

COLUCCI: « Disciplina della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego » (4066);

PROCACCI: « Disposizioni per la tutela del benessere degli animali domestici in allevamento intensivo » (4067);

COVRE ed altri: « Disciplina della sponsorizzazione universitaria » (4076);

LI CALZI ed altri: « Norme sullo stato giuridico dei tecnici laureati delle università » (4077);

CACCAVARI ed altri: « Norme per le celebrazioni del primo centenario della morte di Giuseppe Verdi » (4078).

ALOISIO: « Istituzione di scuole di specializzazione permanenti parauniversitarie per la formazione di interpreti per sordi, nonché dell'albo professionale degli interpreti per sordi » (4080);

GIARDIELLO ed altri: « Disciplina dell'attività di noleggio di autobus con conducente » (4081).

In data 31 luglio 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

LUCCHESI: « Disposizioni in materia di reclutamento del personale dei conservatori di musica » (4082);

LUCÀ ed altri: « Riforma degli istituti di patronato e di assistenza sociale » (4083);

RUSSO ed altri: « Disposizioni in materia di trasferimento e completamento delle opere realizzate nell'ambito del programma di intervento statale per l'edilizia a Napoli, di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e definizione del relativo contenzioso » (4084);

DUILIO ed altri: « Disposizioni per il recupero di ratei di pensioni, assegni o indennità riscossi indebitamente da invalidi civili, ciechi civili e sordomuti » (4085);

DUILIO ed altri: « Disposizioni concernenti la legittimazione passiva nei ricorsi in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo » (4086);

CICU: « Norme concernenti il reato di tortura » (4087);

PAOLO COLOMBO: « Modifiche alla legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione » (4088);

RABBITO: « Modifica all'articolo 200 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in materia di autenticazione delle sottoscrizioni » (4089);

STELLUTI: « Norme per la tutela del telelavoro » (4090);

MAMMOLA: « Modifiche al codice della navigazione concernenti l'istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e la concessione a privati delle gestioni aeroportuali » (4091).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

In data 30 luglio 1997 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 2123. — « Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991 » (approvato dal Senato) (4068);

S. 2259. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya in materia di promozione

e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 16 settembre 1996 » (approvato dal Senato) (4069);

S. 2334. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatto ad Hanoi il 26 novembre 1996 » (approvato dal Senato) (4070);

S. 2371. — « Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sull'organizzazione europea delle telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), adottati dall'Assemblea delle Parti nel corso della XXI Riunione, tenutasi a Parigi il 13 febbraio 1997 » (approvato dal Senato) (4071);

S. 2377. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo ai fini dell'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativo alla conservazione ed alla gestione degli *stocks* di pesci, con due annessi, fatto a New York il 4 dicembre 1995 » (approvato dal Senato) (4072);

S. 2398. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione ed esportazione e in materia di lotta al riciclaggio, fatto a Roma il 29 luglio 1996 » (approvato dal Senato) (4073);

S. 2443. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996 » (approvato dal Senato) (4074);

S. 2465. — « Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'Accordo relativo all'Organizzazione internazionale di telecomunicazioni via satellite — INTELSAT — ai fini dell'applicazione delle intese sui

firmatari multipli, adottati a Copenhagen il 31 agosto 1995 » (*approvato dal Senato*) (4075);

S. 45. — Senatore SMURAGLIA: « Modifica dei confini di Siziano e di Lacchiarella e delle circoscrizioni provinciali di Pavia e di Milano » (*approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (4079);

S. 2654. — « Partecipazione italiana per l'organizzazione ed il finanziamento dell'Esposizione internazionale di Lisbona del 1998 » (*approvato dalla III Commissione permanente della Camera e modificato dalla III Commissione permanente del Senato*) (3386-B).

Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Cicu ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

CICU: « Norme in materia di commercio di prodotti zootecnici e loro derivati » (2922).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge EDUARDO BRUNO ed altri: « Istituzione del Parco di archeologia mineraria e metallurgica nella regione Toscana » (1026) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Malentacchi.

La proposta di legge SCOZZARI: « Norme in favore dei sinistrati della città di Agrigento colpiti dal movimento franoso del 19 luglio 1966 » (2704) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Giacalone, Amato, Mangiacavallo, Lento, Lo Presti e Lucchese.

La proposta di legge GALLETTI ed altri: « Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, in materia di commercializzazione dei prodotti omeopatici » (2960) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Balocchi.

La proposta di legge NUCCIO CARRARA e NANIA: « Disciplina dell'attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco » (3149) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Porcu.

La proposta di legge NAN ed altri: « Norme in materia di deducibilità delle spese per turismo in Italia » (3204) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Alemanno.

La proposta di legge MICHELANGELI ed altri: « Istituzione dei centri per i giovani » (3398) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gasperoni.

La proposta di legge PECORARO SCANIO ed altri: « Norme per la salvaguardia della pesca e delle risorse di "Posidonia Oceanica" » (3552) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lucchese e Turroni.

La proposta di legge MASI ed altri: « Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernenti la disciplina del rapporto di lavoro pubblico e privato e norme sulla privatizzazione del collocamento » (3584) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Balocchi, Cesaro e Maiolo.

La proposta di legge JERVOLINO RUSSO ed altri: « Modifica al quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione relativo alla pena di morte » (3680) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fei.

La proposta di legge AMATO ed altri: « Nuove norme in materia di inquadramento funzionale degli assistenti sociali del Servizio sanitario nazionale » (3692) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Michelini, Rivelli e Scarpa Bonazza Buora.

La proposta di legge GAMBALE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare per la valutazione della spesa pubblica » (3712) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lucchese.

La proposta di legge LO PRESTI ed altri: « Norme per la tutela e la protezione dei titolari di assegno sociale » (3751) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Paolone.

La proposta di legge NEGRI: « Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 285 (Nuovo codice della strada), in materia di servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi » (3783) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cascio, Cicu, Cuscunà, Divella, Foti, Fratta Pasini, Frau, Giacalone, Marras, Mazzocchi, Poli Bortone, Ricci, Tassone e Bastianoni.

La proposta di legge SCHMID ed altri: « Disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio » (3899) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caccavari.

La proposta di legge PARRELLI ed altri: « Esenzione dall'imposta di bollo, riduzioni di imposte, tasse e abolizione dei diritti di cancelleria per gli atti giudiziari » (3910) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cesetti e Manzato.

La proposta di legge ROMANO CARATELLI ed altri: « Norme in materia di previdenza forense » (3916) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Scoca e Deodato.

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 luglio 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, la relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea relativa al primo semestre 1997 (doc. LXXXVII, n. 3).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, sarà trasmesso, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) e, per il parere, a tutte le Commissioni permanenti.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di luglio 1997 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti saranno trasmessi alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 luglio 1997, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria del Registro Aeronautico Italiano (ReAI) per gli esercizi 1995 e 1996 (doc. XV, n. 55).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 30 luglio 1997 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 1 ottobre 1996, n. 509, la Relazione sullo stato degli organici delle forze di polizia approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 30 luglio 1997 (doc. XXIII, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettere del 30 luglio 1997, ha trasmesso due note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea OSTILLIO ed altri n. 9/1414/4, concernente gli interventi finanziari volti a garantire la ricostruzione del teatro « Petruzzelli » di Bari, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 3 luglio 1996 e TATTARINI ed altri n. 9/3655/2, concernente provvedimenti volti ad assicurare il differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni relative alle quote latte, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 giugno 1997.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse alla Commissione VI (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri ha trasmesso alla Presidenza, a norma dell'ar-

ticolo 1, comma 5, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale, la relazione previsionale e programmatica contenente le proposte e le motivazioni riguardanti la ripartizione delle risorse finanziarie previste dalla suddetta legge, la scelta delle priorità e dei singoli paesi, l'indicazione degli strumenti di intervento ed il grado di coordinamento degli stessi con gli altri interventi di organismi finanziari nazionali e di organizzazioni internazionali nei paesi cui la legge è destinata.

Tale relazione, allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1998, sarà stampata e distribuita.

Comunicazione di nomine ministeriali.

Il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali ha dato comunicazione, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze.

Tale comunicazione è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali ha dato comunicazione, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, del rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per l'orticoltura di Salerno.

Tale comunicazione è deferita alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dei trasporti, con lettera in data 25 luglio 1997, ha trasmesso la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo attuativo

della delega conferita dall'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di trasporto pubblico locale.

Tale richiesta, d'intesa con il Presidente del Senato, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 9 settembre 1997.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*